



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (LEGGE 27/12/2019, N.160).

L'anno 2020 addì 30 del mese di settembre alle ore **19:45** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio Comunale.

In proseguimento di seduta risultano presenti:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
MAINI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
VERDERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
BARANTANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
FAROLDI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
BIZZI DESOLINA	CONSIGLIERE	Presente
RIVALDI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PEVERI LUIGI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
MELEGARI CECILIA	CONSIGLIERE	Assente
MARCHINETTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BONASSERA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
PELLEGRINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MACCARI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIARI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
LOMBARDI SILVANA	CONSIGLIERE	Presente
PAPOTTI ELENA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:

La deliberazione consta di n. 0 ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (LEGGE 27/12/2019, N.160).

In proseguimento di seduta.

Consiglieri presenti n. 14 (quattordici), compreso il Sindaco.

Consiglieri n. 03 (tre) assenti (Antonio VERDERI – giustificato; Cecilia MELEGARI – giustificata; Elena PAPOTTI).

Scrutatori non nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. ordinario n. 45L);

Richiamato:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del S.Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2020;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Fabio FECCI – Sindaco

Punto n. 3 all'ordine del giorno: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (LEGGE 27/12/2019, N. 160)". Prego, Assessore Marco Barantani.

Marco BARANTANI - Assessore

Per l'anno 2020 le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto al 2019.

L'unica novità è l'introduzione della tariffa relativa agli immobili cosiddetti "merce" (fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati). L'aliquota poteva andare da un minimo dell'1 per mille ad un massimo del 2,5 per mille.

La scelta dell'Ente è stata quella di adottare l'aliquota minima.

Come detto in Commissione, le entrate per il Comune di Noceto relative a tali immobili dovrebbero essere pari a **zero**; insomma, non ne esistono; non esistono immobili "merce" attualmente sul territorio del Comune.

Tengo a precisare che l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8, e A9, e relative pertinenze, è pari al 6 per mille, contro il 3,5 per mille del 2019.

Nel 2019 però queste abitazioni pagavano la TASI per un'aliquota pari a 2,5 per mille.

Con l'abolizione della TASI e l'introduzione della nuova IMU, si è arrivati all'aliquota del 6,00 per mille, ma ai fini dei pagamenti per i contribuenti in possesso di tali immobili, non è cambiato nulla.

Detto questo, ricordo al Consiglio Comunale le varie aliquote che adotteremo.

- 1) Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9 e relative pertinenze: 6,00 per mille.
- 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille.
- 3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1,00 per mille.
- 4) Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998: 5,80 per mille.
- 5) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10: 10,20 per mille.
- 6) Altri immobili: 10,20 per mille.
- 7) Terreni agricoli: 10,20 per mille.
- 8) Aree fabbricabili: 10,60 per mille.

Detrazioni per abitazioni principali: Euro 200,00.

Queste sono le aliquote.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

In Commissione il Consigliere Pellegrini ha fatto notare che avevamo dimenticato una voce, giusto? (...)

(Voci indistinte in aula)

(No, allora deve essere cancellata l'ultima riga, in fondo alla tabella, che rappresenta una duplicazione ...)

Marco BARANTANI - Assessore

Ho terminato, grazie.

(Voci indistinte in aula)

(Il Consigliere **Ivano MACCARI** chiede se la detrazione dei 200 euro sia per le stesse categorie, come sempre è stato. **Barantani**: Sì)

Giuseppe PELLEGRINI - Consigliere

Niente da dire insomma, sono le stesse aliquote dell'anno scorso; in questo caso prendiamo atto della volontà di non aumentare la pressione fiscale consapevole che (...). Stona un pochino quel discorso dell'1 per mille dei fabbricati, anche se non si hanno fabbricati delle imprese costruttrici in attesa di vendita; noi ci asteniamo su questa delibera, ma prendiamo atto del fatto che non viene aumentata la pressione fiscale.

(Voci indistinte in aula)

A domanda del Consigliere **Ivano MACCARI** ...

... Per la IMU è slittata la scadenza ? Importi, maggiori ? ...

Marco BARANTANI – Assessore

No, noi avevamo deciso di mantenere soprattutto gli importi maggiori che, come avevamo detto in Consiglio a suo tempo, erano quelli legati agli immobili di categoria D. Gli immobili di categoria D, per una grossa parte vanno allo Stato e non potevano essere toccati, quindi avevamo deciso di mantenere le scadenze originali al 16 giugno e al 16 dicembre.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Fabio FECCI - Sindaco

Punto n. 3 all'ordine del giorno: chi vota a favore?

Favorevoli: 10.

Contrari: 0.

Astenuti: 4 (Minoranza).

Votiamo per l'immediata esecutività. Chi vota a favore?

Favorevoli: 10.

Contrari: 0.

Astenuti: 4 (Minoranza).

TERMINATA la discussione al riguardo;

=====

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTI i commi dal 738 al 783, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (*per la componente riferita ai servizi*) e alla TARI (*per la componente riferita al servizio rifiuti*) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020**;

RICHIAMATI:

a) l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICORDATO che:

a) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

b) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*

RILEVATO che l'art. 1, c. 779, Legge . 27/12/2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate*



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

DATO ATTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello 18 febbraio 2020, ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo *detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale*);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, poi approvato con propria deliberazione, l'Ente approvava, per l'anno d'imposta 2020 le aliquote dei tributi vigenti al momento della sua predisposizione, e cioè l'IMU e la TASI, rispettivamente con le proprie deliberazioni di n.70 e n.71 in data 28/12/2019, immediatamente esecutive ai sensi di legge, confermando per entrambi i tributi suddetti le stesse aliquote in vigore per l'anno d'imposta 2019, ed esattamente:



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Aliquote e detrazioni IMU

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>solo cat. A/1, A/8 e A/9</i>)	3,50 x 1.000
Terreni	10,20 x 1.000
Unità immobiliari concesse in locazione in base all'art.2, c.3, della L.431/1998	5,80 x 1.000
Altri immobili	10,20 x 1.000
Aree fabbricabili	10,60 x 1.000
Unità immobiliari appartenenti alla categoria "D"	10,20 x 1.000
- <i>Detrazione per abitazione principale</i>	€ .200.00,00

Aliquote TASI

Fattispecie	Aliquote / detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>)	2,50 x 1.000
Fabbricati rurali	1,00 x 1.000
Altri fabbricati	azzerata
Aree fabbricabili	azzerata

DATO ATTO, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 *non si* è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale,



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge n.160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **in data odierna**, immediatamente esecutiva;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ATTESO che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.73 del 28/12/2019, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune ha previsto il mantenimento delle aliquote IMU ed ex TASI pari a quelle approvate per l'anno d'imposta 2019, con il conseguente obiettivo di stanziamento a bilancio previsionale;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante il mantenimento delle aliquote e detrazioni già applicate per l'IMU e l'ex TASI, che per l'Ente incideva solamente per le abitazioni principali cosiddette di lusso e sugli immobili rurali, nonché con l'introduzione di una nuova aliquota per i cosiddetti “*immobili merce*”;

RITENUTO pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), di cui alla Legge n.160 del 27/12/2019:

Aliquota/Detrazione IMU anno d'imposta 2020	Misura
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 x 1.000
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 x 1.000
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 x 1.000
Unità immobiliari abitative concesse in locazione in base all'art.2, comma 3, della Legge n.431/1998	5,80 x 1.000
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,20 x 1.000



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Altri immobili	10,20 x 1.000
Terreni agricoli	10,20 x 1.000
Aree fabbricabili	10,60 x 1.000
- detrazione per abitazione principale	€uro 200,00

RITENUTO inoltre di **non avvalersi**, per l'anno 2020 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta ad €uro 3.675.000,00, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per €uro 707.606,81;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone: *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre"*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del testo unico degli EE. LL., di cui al D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;



VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti n. 10 (dieci) favorevoli, n. 04 (quattro) astenuti (PELLEGRINI; MACCARI; PAGLIARI; LOMBARDI), e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (MU), di cui alla Legge n.160 del 27/12/2019:

Aliquota/Detrazione IMU anno d'imposta 2020	Misura
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 x 1.000
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 x 1.000
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 x 1.000
Unità immobiliari abitative concesse in locazione in base all'art.2, comma 3, della Legge n.431/1998	5,80 x 1.000
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,20 x 1.000
Altri immobili	10,20 x 1.000
Terreni agricoli	10,20 x 1.000
Aree fabbricabili	10,60 x 1.000
- <i>detrazione per abitazione principale</i>	<i>€uro 200,00</i>

2. di **dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

3. di **stimare** in Euro 3.675.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute, di Euro 707.606,81 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di **trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale informatico del Federalismo Fiscale (www.portaledelfederalismofiscale.it), entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (*termine perentorio*), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con voti n. 10 (dieci) favorevoli, n. 04 (quattro) astenuti (PELLEGRINI; MACCARI; PAGLIARI; LOMBARDI), e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
FECCI FABIO

II SEGRETARIO GENERALE
DI GILIO VITTORIO



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta n. 918/2020 del ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (LEGGE 27/12/2019, N.160)., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

Sulla proposta n. 918/2020 del ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (LEGGE 27/12/2019, N.160)., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO
SEGRETARIO GENERALE

Tel. 0521 – 622 115 Fax 0521 622 100
e-mail segretario@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA

che la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30/09/2020 ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (LEGGE 27/12/2019, N.160).:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente con numero 1255/ 2020 per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

-è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in data 19/10/2020.

- è stata inserita nell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO